



*Corte dei Conti*  
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| - Pres. Sez. Silvio AULISI    | Presidente |
| - Cons. Paolo SCARAMUCCI      | Componente |
| - Cons. Paolo GIUSTI          | Componente |
| - Cons. Paolo PELUFFO         | Componente |
| - Cons. Graziella DE CASTELLI | Componente |
| - Ref Alessandra SANGUIGNI    | Componente |

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Graziella De Castelli;

## PREMESSO

1. Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota, in data 22/07/2008 Prot. N. 59, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Sambuca Pistoiese (PT), ente non sottoposto al patto di stabilità interno, riguardante la possibilità di procedere all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato programmata con atto di indirizzo n. 34 approvato dalla Giunta il 9 aprile 2008 e da tempo prevista nel fabbisogno triennale dell'ente, in relazione alle deroghe previste dalla legge 244/2007 (finanziaria per il 2008), anche in considerazione della nuova disciplina del D.L. 112/2008.

## CONSIDERATO

2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Sezione, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente, provenendo essa dal Sindaco, quale rappresentante dell'ente, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

In ordine al requisito oggettivo, in base alla legge 131/2003, i pareri sono previsti esclusivamente nella materia della contabilità pubblica e, con riguardo agli atti di indirizzo della Sezione Autonomie (27 aprile 2004 e deliberazione n. 5/2006), rientrano nella funzione consultiva della Corte le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame dal punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

La richiesta di parere in esame, pur essendo riferita ad una specifica fattispecie concreta, riguarda la materia del personale e la corretta interpretazione della disciplina, investendo una questione di carattere più generale concernente la sana e corretta gestione finanziaria dell'ente. Inoltre questa Sezione ritiene di poter esprimere pareri su ogni aspetto suscettibile di valutazione in sede di controllo (con l'ovvia cautela di non snaturare le funzioni istituzionali della Corte e non inserirsi in oggetti di contenzioso). Pertanto in base alle sopra citate considerazioni, la richiesta di parere si palesa ammissibile anche dal punto di vista oggettivo, quantomeno nell'ampia nozione suggerita dai contenuti della Convenzione citata nelle premesse.

3. Nel merito, la disciplina inerente la spesa del personale degli enti non sottoposti al patto di stabilità è regolata dall'art. 1 comma 562 della legge 296/2006 (finanziaria per l'anno 2007), in base al quale *"le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Tali enti possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558 (personale a tempo determinato)".*

La legge Finanziaria per il 2008 ha novellato la citata disposizione concernente gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, richiamando nel nuovo testo dell'articolo 1, co. 562 l. 296/2006 - come modificato dall'art. 3 comma 121 della legge 24 dicembre 2007 n.244 - quanto disposto nell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che così recita: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate". Da tale disposizione si evince, da un lato, la persistenza del principio di riduzione della spesa per il personale, applicabile anche per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, quale corollario del più generale principio di riduzione della spesa pubblica, dall'altro, la presenza di stringenti limitazioni di legge alla possibilità di deroga a suddetti criteri generali. Con la citata novella apportata dalla legge finanziaria per il 2008 alla norma in questione, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno incontrano ora nuovi criteri obiettivi che si aggiungono alla precedente possibilità normativa di deroga, per la quale era richiesto il solo requisito dell'analitica motivazione.

4. Il permanere nel tempo di un rigido parametro numerico di riferimento all'anno 2004, cui orientare la diminuzione progressiva della spesa pubblica per il personale, fermi restando il perseguimento della sana e corretta gestione finanziaria ed il principio di salvaguardia degli equilibri di bilancio anche in rapporto a più esercizi consecutivi, ha indotto il legislatore ad introdurre misure perequative di posizioni di squilibrio per quei Comuni che si trovano nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006 n.296, come modificato dalla legge 24.12.2007 n. 244. Tali eventuali deroghe, infatti, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
- b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento».

Le deroghe previste dall'art. 3 comma 121 della legge 244/07 sono state sospese dall'art. 76, comma 2 della legge 133/2008 (conversione con modifiche del D.L. 112/2008) in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6. Si fa eccezione per i comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci".

La richiesta di parere formulata dall'ente, anche se carente di alcune informazioni sull'andamento della spesa per il personale, sul turn over nonché sul numero dei dipendenti, è soddisfatta nella considerazione che dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 112/2008 l'art. 76 esplica pienamente i suoi effetti sospendendo le deroghe introdotte dalla legge finanziaria 2008. Pertanto i contenuti dell'art.1, comma 562 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) riacquistano piena valenza dovendosi pertanto far riferimento, da un lato al limite della spesa del personale stabilito nell'onere sostenuto a tale titolo nell'anno 2004 e dall'altro dal numero di assunzioni realizzabili, costituito dalle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente che, secondo i pareri delle sezioni Lombardia (28/07) e Toscana (19/07), va considerato come riferimento cronologico ultimo di un arco temporale più lungo, con inizio nel 2004, all'interno del quale possono esser calcolate le complessive cessazioni di rapporti di lavoro. In senso difforme la Delibera 8/08 della Sezione autonomie.

5. In ogni caso, in base al comma 7 dell'art. 76 della legge citata, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere all'assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

In conclusione, ferma restando la richiamata autonomia decisionale del Comune richiedente il parere, la possibilità di assumere personale in deroga alla normativa generale, per un ente non soggetto alle regole del patto di stabilità interno deve ritenersi conformata dai suesposti limiti normativi, relativi alla necessità di assumere nell'ambito di enti locali che rispondano ai requisiti oggettivi previsti dagli artt. 1 comma 562 della legge 296/2006, nonché dell'art. 76 della legge 133/2008 purchè il numero di dipendenti a tempo pieno non sia superiore a dieci sul presupposto che sia rispettato il comma 7 dell'art. 76.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota n. 90 del 21 Luglio 2008.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Comune di Sambuca Pistoiese e al Presidente del relativo Consiglio comunale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 09/09/08

Il Presidente  
f.to Silvio AULISI

Il Relatore  
f.to Cons. Graziella De Castelli

Depositata in Segreteria il 9 settembre 2008  
Il Direttore della segreteria  
f.to Pier Domenico BORRELLO